

**SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA**

**AZIENDA U.S.L. N°5 ORISTANO**

**SCHEMA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI CATTURA CANI RANDAGI .**

**Reg. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

L'anno duemiladieci addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_,  
presso la sede legale dell'Asl n. 5 di Oristano.

In esecuzione della Deliberazione Commissario n° \_\_\_\_\_ del  
\_\_\_\_\_,

**TRA**

- il Dott. Giovanni Panichi, nato a Lajatico il 12/05/1949, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante dell'Azienda USL n° 5 di Oristano, con Sede Legale in Via Carducci n. 35, (P. IVA 00681110953), nel prosieguo indicata come "A.S.L."

**E**

Il Signor \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
e residente in Via \_\_\_\_\_ C.F.  
\_\_\_\_\_ nel prosieguo indicato come  
"Operatore Professionale"

**PREMESSO**

- che la Legge Regionale n° 21 del 18/05/1994 promuove nel territorio regionale un'adeguata protezione degli animali ed un loro migliore rapporto con l'uomo e con l'ambiente e che

per il raggiungimento di tali finalità sono previste norme di tutela delle condizioni di vita degli animali di qualsiasi genere e specie e che, in particolare, disciplinano l'istituzione dell'anagrafe canina ed interventi contro il randagismo;

- che questa Azienda USL n° 5 intende svolgere l'attività di cattura dei cani randagi, così come previsto dalla Legge Regionale n° 21 del 1994, avvalendosi dell'attività di un operatore professionale;

- **che** con propria Deliberazione n° 328 del 24/03/2010 è stato approvato uno schema di avviso pubblico per la riattivazione di una procedura comparativa dei candidati, mediante valutazione dei curricula, finalizzata alla stipula di una convenzione per il conferimento di un incarico di operatore professionale, per lo svolgimento dell'attività di cattura cani randagi nel territorio di questa Azienda USL;

- che con Deliberazione Commissario n° 427 del 23/04/2010 e n° 467 del 13/05/10 è stata disposta l'ammissione dei candidati alla procedura selettiva in oggetto e la nomina della Commissione preposta alla valutazione dei curricula;

Che con deliberazione Commissario n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata approvata la stipula di una convenzione con un operatore professionale per l'attività di cattura cani randagi;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Oggetto**

L'Azienda Sanitaria Locale come sopra rappresentata conferisce al Sig. \_\_\_\_\_ che accetta, un incarico libero professionale per lo svolgimento dell'attività di cattura cani randagi .

L'Operatore professionale si obbliga a garantire il servizio di cattura cani randagi su tutto il territorio dell'Azienda USL n° 5 di Oristano, sotto la direzione e il coordinamento dei veterinari dei Distretti Sanitari Aziendali, dal lunedì al sabato di tutti i mesi dell'anno dalle ore 08.00 alle ore 14.00.

L'Operatore professionale si impegna , inoltre, ad assicurare l'intervento notturno e festivo unicamente nei casi di emergenza, su richiesta dei veterinari in turno di pronta disponibilità, per il trasporto dei cani traumatizzati o comunque feriti nel corso di incidenti stradali.

#### **Art. 2 – Modalità di espletamento della prestazione**

Il Sig. \_\_\_\_\_ eseguirà la sua prestazione senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'Azienda USL n. 5 di Oristano secondo le modalità e le richieste che saranno a lui avanzate dal Direttore del Servizio di Igiene e degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche Aziendale nei limiti e con le modalità del presente contratto.

#### **Art. 3 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

Il Direttore del Servizio di Igiene e degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche Aziendale verificherà periodicamen-

te il corretto svolgimento dell'incarico mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'operatore professionale risultino non conformi a quanto richiesto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il succitato Direttore può richiedere all'Operatore Professionale di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può chiedere la risoluzione del contratto per inadempienza.

#### **Art. 4 – Adempimenti dell'ASL n°5**

L'azienda ASL n°5 si impegna a mettere a disposizione dell'Operatore Professionale per lo svolgimento dell'attività di cattura cani randagi quanto sotto indicato :

- a) Un automezzo dotato di carrello autorizzato al trasporto degli animali catturati;
- b) Buoni carburante;
- c) Un telefono cellulare aziendale;
- d) Lo strumentario necessario per lo svolgimento del servizio di cattura cani randagi;

#### **Art. 5– Durata della Convenzione**

La durata della presente convenzione è di **dodici (12) mesi** con decorrenza dalla data di stipula .

Resta comunque salva la possibilità di un rinnovo o proroga del rapporto convenzionale ad insindacabile giudizio dell'ASL, e previa accettazione dell'Operatore professionale.

Il recesso anticipato da parte dell'Operatore professionale

deve essere comunicato alla Direzione Generale della ASL, con preavviso di almeno 30 giorni;

### **Art. 6 - Compenso**

Il compenso annuale lordo onnicomprensivo di ritenute fiscali ed oneri previdenziali per le attività di cui al precedente art. 1 è fissato in euro 10.000,00 (diecimila/00) oltre a Euro 50,00 (cinquanta), onnicomprensivi ,per singolo intervento, fino ad un massimo di 100 interventi nell'arco di un anno;

Nel compenso sopra determinato si intendono comprese tutte le spese inerenti e conseguenti la prestazione stessa.

Il compenso sarà corrisposto in rate trimestrali entro trenta giorni dalla data di presentazione di relativa fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio di Igiene e degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche Aziendale .  
L'Asl, come sopra indicata e rappresentata, provvede a trattenerne dal compenso corrisposto le ritenute fiscali nei termini previsti dalla legislazione vigente;

### **Art 7 – Segreto professionale**

Il Sig. \_\_\_\_\_ assume la responsabilità per le attività professionali direttamente affidatele , nonché per i risultati conseguiti. Nel rispetto delle norme di cui alla Legge 241/90, è tenuto ad osservare il segreto professionale e non può dare informazioni o notizie relative a fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del presente incarico;

### **Art 8 – Recesso dalla Convenzione**

L'Azienda USL n° 5 si impegna a non revocare unilateralmente la presente convenzione se non in caso di grave inadempimento che renda non proseguibile il rapporto fiduciario instaurato e nel caso previsto dall'art. 3 della presente Convenzione.

In ogni caso il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno dieci giorni a mezzo raccomandata.

L'Operatore professionale potrà far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro cinque giorni dal ricevimento del preavviso;

#### **Art. 9 – Trattamento dati personali**

Il Sig. \_\_\_\_\_ autorizza l'ASL n. 5 di Oristano a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ai soli adempimenti normativi connessi con il presente contratto;

#### **Art. 10 – Foro competente**

Le parti concordano che per eventuali controversie inerenti e conseguenti il presente contratto, il foro competente è quello di Oristano;

#### **Art. 11 – Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto con il presente contratto, il rapporto deve intendersi regolato dalle norme di cui agli artt. 2222 e segg. codice civile;

#### **Art. 12 – Spese contrattuali**

La presente convenzione redatta in bollo sarà registrata in

caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634. Le spese di bollo e registrazione saranno a carico del professionista;

Letto, confermato e sottoscritto

Il Commissario dell'ASL

*Dr. Giovanni Panichi*

---

L'Operatore professiona-

le

*Sig.*

---